

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XIII - N. 2

1981

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 2

DECEMBRI 1981

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutio

Ad Sodales, Consultores et Officiales Pont. Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo	255
--	-----

ACTA COMMISSIONIS

I. Sessionis Plenariae Celebratio	259
II. Opera Consultorum in recognoscendis Schematibus canonum	
1. Schema « De Populo Dei »	271
2. Schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum »	325
3. Schema « De Sacramentis »	408

DOCUMENTA

I. A Cardinali Praeside describitur et examinatur votum a Patribus unanimiter datum in Plenaria nostrae Commissionis	444
II. Cursus renovationis canonicae pro Iudicibus in Universitate Gregoriana inauguratio	447
III. In XI Colloquio Iuris Europaei Messanae habito. Rev. mus Aemilius Eid, nostrae Commissionis Consultor, et S. Sedis Observator, orationem habuit « De problematibus iuridicis circa paria »	450
IV. Card. P. Felici Centenarium Annum ab ortu Ioannis XXIII commemorat	460
V. Summus Pontifex commemorat bismillesimum annum ab obitu Vergilii Hexametri in honorem Ioannis Pauli II a Card. P. Felici oblato	463 466
VI. Summus Pontifex participes XI Cursus renovationis canonicae pro Iudicibus alloquitur	467

NOTITIAE	470
--------------------	-----

B

ESAME DELLE OSSERVAZIONI: 11ª SESSIONE

Dal 28 aprile al 3 maggio 1980 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la 11ª Sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione, e S. E. Mons. Rosalio J. Castillo Lara, Segretario della medesima. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P., ed attuario il Rev.do D. Julian Herranz, Aiutante di studio della Commissione. Sono inoltre presenti il Rev.mo P. Elio Gambari e Mons. Mario Albertini, Sotto-Segretari della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari; i Rev.di PP. Marcelino Zalba S.I., Jean B. Beyer S.I., Anastasio Gutiérrez C.M.F. e Cecil L. Parres C.M.; il Dott. Armando Oberti; le Rev.de Sr. Agnes Sauvage, delle Figlie della Carità; Sr. Jeanne de Charry, delle Suore del Sacro Cuore e Sr. Mary Linscott, delle Suore di Nostra Signora di Namur.

Seduta del 28 aprile 1980

Mons. Segretario, rifacendosi alla sua lettera del 24 marzo 1980 e ai relativi documenti, fa presente di aver ricevuto osservazioni ai canoni « De dimissione sodalium » da parte del primo, del terzo, del quarto e del quinto Consultore. Le tre questioni, perciò, da trattare successivamente sono: 1) « De Dimissione sodalium »; 2) « De Institutis Saecularibus »; 3) « De Societatibus vitae communis vel vitae apostolicae consociatis ». Ci sono inoltre due altre questioni da considerare: « De religiosis ad dignitatem ecclesiasticam evectis » ed eventualmente il testo di un nuovo canone circa le Conferenze di Superiori religiosi.

DE DIMISSIONE SODALIUM

La prima questione da decidere in materia è se si debba rimettere o meno al « De processibus » la parte procedurale. La seconda questione è se questi canoni debbano andare qui oppure nella parte generale dello schema.

Si domanda perciò ai Consultori se si debba:

1) conservare tutta la normativa (di sostanza e di procedura) nello schema « De Institutis vitae consecratae » (5 placet; 2 non placet; 2 astensioni);

2) includere questi canoni nella parte « De Institutis religiosis », e non invece nella parte generale dello schema (5 placet; 3 non placet; 2 astensioni).

Mons. Segretario: Fa notare che alcuni di questi canoni riguardano esclusivamente i religiosi; per gli altri invece si potrà provvedere adoperando la clausola « congrua congruis referendo », in riferimento agli altri Istituti di vita consacrata.

Si passa all'esame dei canoni proposti dalla Segreteria.

Can. A

Il testo è il seguente:

« Ipso facto tamquam dimissus ab Instituto habendus est sodalis qui:

— a fide publice defecerit;

— matrimonium contraxerit, vel, etiam civile tantum, attentaverit.

His in casibus Superior Maior cum suo consilio nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat ut iuridice constet de dimissione ».

La S. Congregazione suggerisce di: 1) aggiungere « a fide *catholica* publice ... »; 2) dire « ... contraxerit vel etiam vinculum civile, ut aiunt, attentaverit ».

Si ammette il primo emendamento (6 placet).

Riguardo al 2° emendamento, Mons. Segretario propone di dire:

« etiam *civiliter*, attentaverit », perché dal punto di vista canonico il matrimonio solo civile dei battezzati è un attentato al matrimonio.

Il terzo Consultore: Propone di dire: « ... vel etiam vinculum civile tantum inierit ».

Si domanda se si possa dire: « contraxerit vel etiam *civiliter* tantum, attentaverit » (placet 8).

Can. B

Il testo è il seguente:

« Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 85, 87 et 88 (De sanctionibus poenalibus) ».

Mons. Segretario: Fa notare che al can. B corrisponde la procedura del can. 2, che dovrebbe diventare § 2 di questo canone; basterebbe dire all'inizio: « His in causis, Superior Maior ... » (placet 7). Gli altri si astengono, perché preferirebbero di sopprimere « et notario » e « una cum responsionibus ... subscriptis ».

Can. C

Il testo è il seguente:

« § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: gravis et habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; reiteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax diffusio doctrinarum ab Ecclesiae Magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia de qua in can. 87, § 2 per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis a iure proprio Instituti forte determinatae.

§ 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt ».

Al § 1

Il quinto Consultore: Si sopprima alla riga 3^a « gravis et », tra l'altro perché della gravità oggettiva dell'infrazione si parla già nell'introduzione; come pure perché si comprenda che il « neglectus habitualis » di obbligazioni in sé e prese singolarmente non gravi, può diventare globalmente grave (placet 6).

Il terzo Consultore: Meglio dire alla riga 6^a: « ... pertinax sustentatio vel diffusio ... », perché sia più completa la fattispecie (placet 8).

Il primo e il quinto Consultore: Pensano che sia eccessivo dire, alla riga 9^a, « per semestre ».

Si domanda ai Consultori se si debba dire:

- 1) « per semestre » (5 placet);
- 2) « per trimestre » (3 placet).

Il quinto Consultore: Nota la lacuna che rimane per chi esce con manifesta volontà di non tornare (apostasia nel CIC); inoltre non vede chiaro se nella « *pertinax inoboedientia* » sia inclusa la disubbidienza per es. a due precetti formali in virtù del voto: anche in questi casi si devono fare le ammonizioni canoniche prescritte nel « *modus procedendi* »?

Al § 2

La S. Congregazione per i Religiosi propone di dire « in Constitutionibus », invece di « in iure proprio ». La maggioranza dei Consultori (6 placet) preferisce però che il testo rimanga com'è.

Il canone viene approvato con i due soli precedenti emendamenti al § 1.

Can. 3

Il testo proposto, che dovrebbe venire dopo il canone « C » approvato, è il seguente:

« In casibus de quibus in can. C, si Superior Maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum:

- 1) probationes colligat vel compleat;
- 2) sodalem scripto vel coram duobus testibus bis moneat cum explicita comminatione subsecuturæ dimissionis, clare significata causa dimissionis et data sodali post singulas monitiones plenam facultatem sese defendendi. Inter primam et alteram monitionem spatium saltem quindecim dierum interponatur;
- 3) si monitiones incassum cesserint et Superior Maior cum suo consilio censuerit de incorregibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore Maiore (et etiam a notario) subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodali subscriptis, Supremo Moderatori transmittat ».

Il terzo Consultore: Suggestisce di sopprimere al n. 2, rigo 1, la parola « bis », e di emendare così il testo: « ... subsecuturæ dimissionis, *nisi resipiscat*, clare significata causa dimissionis et data sodali

plena facultate sese defendendi. *Quod si monitio in-cassum cedat ad alteram monitionem spatio saltem quindecim dierum interposito procedat.*

3) *Si haec quoque monitio in-cassum cesserit ... ».*

Piacciono alla maggioranza (8) i predetti emendamenti, ed anche di dire al n. 3: « ... ab ipso Superiore Maiore et a notario ».

Il primo Consultore: Ripropone la questione di distinguere le due procedure: per professi di voti temporanei e per professi di voti perpetui. Oppure si aggiunga un nuovo § nel quale si dica che il diritto particolare può stabilire che il professo di voti temporanei sia dimesso se si dimostra inidoneo, attesa la sua comprovata incorreggibilità.

Si domanda ai Consultori:

1) se la procedura debba essere unica per i professi sia di voti perpetui che di voti temporari (placet 4; non placet 2; gli altri si astengono);

2) se, nel senso della proposta del primo Consultore, si debba aggiungere un nuovo § riguardante una procedura diversa per i professi di voti temporari (placet 2).

Can. 4

Il testo è il seguente:

« In omnibus casibus de quibus in can. ... firmum semper manet ius sodalis cum Supremo Moderatore communicandi et illi directe suas defensiones exhibendi ».

Non ci sono osservazioni, e si approva com'è. Il suo posto nello schema è a continuazione del canone precedente.

Can. 5

Il testo è il seguente:

« Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendendas, et, si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis, expressis ad validitatem saltem summarie motivis (rationibus in iure et in facto), ferat ».

Piace alla maggioranza (6) che si dica « motivis in iure et in facto ». Il resto rimane com'è.

Can. 6

Il testo proposto è il seguente:

(Alternativa A)

Can. 6

« Decretum dimissionis sodali (ad normam can. 273 de processibus) notificandum est, in scriptis indicato, ad validitatem, iure quo gaudet sodalis intra decem dies a recepta notificatione recurrendi ad Sanctam Sedem, vel, si agatur de Instituto iuris dioecesanis, ad Episcopum. Recursus effectum habet suspensivum ».

Vel:

« Decretum dimissionis executioni mandatur tradendo sodali exemplar ipsius decreti, in scriptis indicato, ad validitatem, iure quo ipse gaudet recurrendi, intra decem dies a recepta notificatione, ad Sanctam Sedem, vel, si agatur de Instituto iuris dioecesanis, ad Episcopum (domus assignationis?, sedis principis?) ».

(Alternativa B)

« Decretum dimissionis vim non habet nisi fuerit a Sancta Sede confirmatum, ad quam decretum ipsum et acta omnia quamprimum transmittenda sunt. Si agatur de Instituto iuris dioecesanis confirmatio spectat ad Episcopum (domus assignationis?, sedis principis?). Decisio vero circa dimissionem significanda est sodali ut auctoritati confirmanti intra decem dies exponere possit, si velit, suas animadversiones ».

Il terzo Consultore: Si dica: « ... ad Episcopum *loci in quo sita est domus* ». Ciò vale per le due formule alternative proposte.

Mons. Segretario: Fa notare che la formula seconda dell'Alternativa A determina di più l'esecuzione del decreto, con il dovere di dare una copia di esso all'interessato. Riguardo alla formula B, la clausola finale (« Decisio vero ... ») tende a convertire la conferma della S. Sede in una specie di ricorso automatico all'autorità che deve o meno confermare il decreto. Comunque, in qualsiasi caso bisognerà aggiungere, sempre per l'Alternativa A, che il ricorso è « in suspensivo ».

Tutti i Consultori sono d'accordo che, per l'Alternativa A, venga scelta la seconda formula. Bisogna però decidere quale delle due Alternative (A, B) appare preferibile. La differenza è chiara:

Alternativa A): Non è necessaria la conferma della Santa Sede, anche se rimane sempre il ricorso in suspensivo.

Alternativa B): È necessaria la conferma della Santa Sede.

Si vota ed il risultato è il seguente:

Alternativa A): 5 placet.

Alternativa B): 5 placet.

Si decide di approfondire ulteriormente la questione e trattarne domani.

Seduta del 29 aprile 1980

Prosegue l'esame del can. 6.

Mons. Segretario: Attesa la votazione fatta ieri, la parità dei voti e l'importanza particolare della materia, propone di rimandare la decisione ad una istanza superiore. Quello che importa è tutelare al massimo la serietà del procedimento ed evitare la possibilità dell'arbitrio.

Si domanda ancora ai Consultori se vogliono aggiungere qualche considerazione in merito.

Il primo Consultore: Preferisce l'Alternativa B con l'aggiunta finale (« Decisio vero ... ») od altra simile. Così c'è la possibilità del ricorso, perché imponendo la conferma della S. Sede il ricorso diventa obbligatorio. (Fa però notare Mons. Segretario che la conferma ha soltanto il carattere di verifica, di « nihil obstat », ma non ha il valore giuridico di un ricorso).

Mons. Segretario: Fa presente la ragione fondamentale a favore dell'Alternativa A, che è quella di non privare il dimittendo del *diritto al ricorso* contro la dimissione. Se si ammette invece la necessaria conferma da parte della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, l'eventuale ricorso potrà essere fatto solo alla Segnatura Apostolica e non circa *meritum causae*, ma soltanto circa *violationem legis*, ciò che limita di molto la portata del ricorso.

Per ovviare alle difficoltà mosse contro l'Alternativa A, cioè la mancanza di garanzia di serietà da parte di alcune Congregazioni, soprattutto quelle piccole e di diritto diocesano, si potrebbe o eccettuare quelle di diritto diocesano, oppure stabilire una clausola derogatoria: « nisi Sancta Sedes aliter decernerit ».

L'ottavo e il decimo Consultore: Sono dello stesso parere del primo Consultore.

Il nono Consultore: Preferisce l'Alternativa A.

Il quinto Consultore: È dell'opinione che l'obbligo di chiedere l'approvazione dell'istanza superiore equivalga di fatto ad un ricorso « ex officio imposito », e quindi si salva il principio del doppio ricorso necessario in ogni processo. Preferisce l'Alternativa B, pensando a tante

congregazioni femminili dove si potrebbero dare cose non corrette. Direbbe quindi che, come norma, si osservi l'Alternativa B, *salve le Costituzioni*, che potranno concedere l'Alternativa A; cioè la S. Congregazione dei Religiosi lo concederà a chi crederà opportuno nell'approvazione delle Costituzioni.

Il sesto Consultore: È per l'alternativa A, seconda formula, che garantisce chiaramente il ricorso.

Il terzo Consultore: È per l'Alternativa A. D'altra parte comprende le difficoltà della S. Congregazione. Si potrebbe cercare una formula intermedia, per esempio: « Nisi in Constitutionibus aliter statuatur, decretum dimissionis vim non habet nisi fuerit a Sancta Sede confirmatum ... ».

Il Relatore: È per l'Alternativa A, con l'aggiunta finale (« Decisio vero ... »). Della stessa opinione è il quarto Consultore.

Si vota se all'Alternativa A, e riguardo ai soli Istituti di diritto diocesano, si debba:

1) richiedere la conferma del decreto da parte del Vescovo diocesano (5 placet);

2) non si debba richiedere (2 placet).

Si astengono 3 Consultori.

Pertanto le due Alternative sarebbero:

Alternativa A

« § 1. Decretum dimissionis executioni mandatur tradendo sodali exemplar ipsius decreti, in scriptis indicato, ad validitatem, iure quo ipse gaudet recurrendi, intra decem dies a recepta notificatione, ad Sanctam Sedem. Recursus effectum habet suspensivum.

§ 2. Si agatur de Instituto iuris dioecesanum vel de monasterio de quo in can. 38 ter, decretum executioni mandari nequit nisi fuerit ab Episcopo diocesano ubi sita est domus confirmatum ».

Alternativa B

« Decretum dimissionis vim non habet nisi fuerit a Sancta Sede confirmatum, ad quam decretum ipsum et acta omnia quam-primum transmittenda sunt. Si agatur de Instituto iuris dioecesanum vel de monasterio de quo in can. 38 ter confirmatio spectat ad Episcopum dioecesanum ubi sita est domus. Decisio vero circa dimissionem significanda est sodali ut auctoritati confirmanti intra decem dies exponere possit, si velit, suas animadversiones ».

Can. D

Il testo proposto è il seguente:

« Legitima dimissione ipso facto cessant omnia vincula et vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia.

Si tamen sodalis sit clericus sacros ordines exercere nequit donec Episcopum inveniatur qui eum post congruam probationem in dioecesi ad normam can. ... recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat ».

Il quinto Consultore: Rammenta le osservazioni già fatte « in scriptis », facendo notare la notevole entità del cambiamento che sarebbe introdotto con la formula proposta. Basterebbe dire: « cessant omnia iura et obligationes ex professione promanantia ». Nota che la dimissione da provvedimento (sanzione) disciplinare « medicinale » (can. 669 ss.) si converte qui in sanzione vendicativa (punizione). In quanto ai chierici rimarrebbe il problema di un clericus *praticamente* vagus, principalmente se nessun Vescovo lo riceve almeno come ospite. Per sé mantenere l'incardinazione all'Istituto dopo cessato il carattere di religioso è una situazione anomala, data la inseparabilità canonica delle due qualità.

L'ottavo e il decimo Consultore: Essendo i voti un legame con Dio, l'Istituto non può farli cessare. (Mons. Segretario fa notare che non è l'Istituto, ma la Chiesa, la quale, in virtù di questa norma, scioglie i voti, così come prima li aveva ricevuti).

Il primo Consultore: Preferirebbe che nel caso dei sacerdoti non si stabilisca la cessazione « ipso facto » dei voti, anche per non escludere che il sodale possa un giorno ritornare all'Istituto. (Mons. Segretario fa notare che non si esclude con questa norma la possibilità di tale ritorno, se l'Istituto lo ammette).

Mons. Segretario: Fa inoltre presente che il canone rappresenta nella pratica la formula più realistica ed opportuna, se si vuole affermare che con la dimissione cessano i voti nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla professione. Rimane però soggiacente una questione fondamentale che la dottrina dovrà ulteriormente approfondire e chiarire, e cioè, che il clericus dimissus, *rimane come chierico incardinato all'Istituto*, finché non venga incardinato in alcune diocesi o non venga dimesso dallo stato clericale (reductus ad statum laicalem). E ciò perché nel diritto canonico il rapporto di incardinazione è di tale natura che non si può sciogliere che mediante una successiva incardinazione (eccetto, naturalmente, il caso di perdita dello stato clericale), non am-

mettendosi i chierici vagi. È la stessa difficoltà che soggiace alla dispensa dai voti dei sacerdoti religiosi, ma mentre lì era possibile condizionare la dispensa all'invenzione del Vescovo benevolo, ciò non appare possibile nel caso di dimissione. Per questo rimane per gli Istituti l'obbligo radicale che promana dalla incardinazione. È una cosa che dovrebbero tener molto presente i Superiori competenti quando si tratta di ordinare (=incardinare) un candidato, perché non è giusto che si proceda magari con una certa leggerezza ad ordinare un sacerdote, per poi, quando si rende inetto per la vita religiosa, mandarlo via, costringendo in certo qual senso i Vescovi a riceverlo in diocesi oppure condannandolo — contro le prescrizioni del diritto — ad essere un chierico vago.

Il Relatore: Meglio dire « ... *cessant vota necnon iura* ... ». Tutti concordano.

Si vota il testo del canone com'è, con l'unico emendamento proposto dal Relatore: placet 9; non placet 1 (il primo Consultore).

Can. 80

Il testo, che corrisponde al can. 87 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Qui ab Instituto religioso legitime egrediantur vel ab eodem legitime dimissi fuerint, nihil ab eo repetere possunt ob quamlibet operam illi praestitam (inde ab admissione in Institutum).

§ 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem qui ab eo separatur necnon congruentem sollicitudinem adhibeat ».

Mons. Segretario: Sono tanto diversi i casi, che è sembrato meglio una formula generica: « ob quamlibet operam ... ».

Il terzo Consultore: Si dica nel § 1: « ... *in eo* praestitam », e si tolga la parentesi.

Nel § 2 sopprimere in fine la frase « necnon ... adhibeat ».

Il quinto Consultore propone, come nello scritto, la sostituzione di *illi* per *in eo*, e di dire: « in eo vi professionis religiosae praestitam », per ribadire il termine del rapporto di lavoro che è Dio, e quindi per utilità propria non dell'Istituto. (Mons. Segretario fa notare che non appare necessario esplicitare la motivazione).

Il primo Consultore: La « caritas » comprende la « sollicitudo », per cui si può sopprimere la frase finale del § 2. Nel § 1 meglio rifarsi

al can. 89, § 3 e dire « operam ratione Instituti praestitam » o almeno « in eo praestitam », per maggiore chiarezza.

Si domanda ai Consultori:

1) se approvano il § 1 con l'emendamento « in eo » invece di « illi » e sopprimere la parentesi: 8 placet;

2) se approvano il § 2 con la soppressione della frase finale « necnon ... adhibeat »: 9 placet.

Can. 86

Il testo proposto è il seguente:

« In casu gravis scandali exterioris vel gravissimi nocuenti Instituto imminentis sodalis qui culpabiliter egit, statim a Superiore Maiore de consensu sui consilii, vel si periculum sit in mora, a Superiore locali e domo religiosa reici potest. Superior Maior dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet ».

Mons. Segretario: Fa notare che qui non si tratta di dimissione immediata: si tratta semplicemente di espulsione dalla casa religiosa, perché il pericolo viene proprio dalla permanenza in essa; dopo si fa il processo secondo la via normale.

Il terzo Consultore: Sopprimerebbe « culpabiliter », perché è un provvedimento amministrativo in base semplicemente ad un fatto oggettivo; della « culpabilitas » o meno si vedrà nel processo da fare dopo.

Il quinto Consultore: Concorda con la proposta del terzo Consultore, più che altro perché l'avverbio « culpabiliter » può rendere impossibile il provvedimento di urgenza, se prima si deve accertare la colpevolezza; il C.I.C. non la richiede, anzi per tale provvedimento non occorre colpevolezza, basta l'imputabilità. Per il resto preferirebbe il testo del C.I.C.: « ad saeculum remitti » (non solo « eici » da una casa religiosa), « ita tamen ut res ... Sanctae Sedis iudicio sine mora subiiciatur ». La Santa sede in casi del genere, che sogliono essere molto gravi o molto scandalosi, potrà convertire la « remissio » in « dimissionem » (la cosa più frequente), oppure ordinare il processo.

Il Relatore e l'ottavo Consultore: Fanno pure notare che, a seconda della varietà dei casi, non sempre sarà necessario il processo; a volte basterà l'esclusione imposta.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) sopprimere « qui culpabiliter egit » (placet 10);

2) sopprimere la clausola « de consensu sui consilii » (placet 10);

- 3) dire « ... locali, cum consensu sui consilii, e ... » (placet 10);
- 4) dire « Superior Maior, *si opus sit*, dimissionis ... » (placet 10);
- 5) dire invece di « e domo religiosa eici » « ad saeculum remitti potest », ciò che significherebbe più chiaramente la espulsione da qualsiasi comunità dell'Istituto (placet 4; non placet 6);
- 6) aggiungere in fine « aut rem Sedi Apostolicae deferat » (placet 10).

Il canone rimane approvato con gli emendamenti votati.

Can. 88 (dello schema)

Testo:

« De sodalibus qui ab Instituto sunt quomodocumque separati fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can. 31, § 1 ».

Il quinto Consultore: Pensa che il canone si potrebbe sopprimere, perché questo dato costituisce soltanto uno dei punti della relazione. Sarà la S. Congregazione ad indicare tutti i punti che in essa dovranno essere inclusi.

La maggioranza dei Consultori però (8) preferisce che il canone rimanga. Si deve però dire « de qua in can. 18, § 1 » come corrisponde all'attuale numerazione correlativa dello schema.

Si passa all'esame delle due questioni ancora in sospeso, riguardanti i canoni « De Institutis religiosis ».

1) *Titulus VII*: « *De religiosis ad dignitatem ecclesiasticam evectis vel paroeciam gerentibus* ».

Mons. Segretario: Fa notare, riguardo al titolo di questi canoni, che si potrebbe escludere (perché si tratta di cosa oggi frequente e che non significa una situazione eccezionale) il caso dei religiosi « paroeciam gerentes ». Inoltre sarebbe forse meglio parlare in concreto dell'Episcopato e del Cardinalato. Concordano gli altri.

Can. 81

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« Religiosi dignitates et officia extra proprium Institutum ne quaerant neve recipiant absque licentia legitima auctoritatis (et nisi consona sint indoli et fini eiusdem Instituti) ».

Il Card. Presidente: Dubita sulla necessità di questo canone che può apparire, almeno nell'attuale formulazione (« ne quaerant »), alquanto negativo, anche in rapporto a chi non è religioso.

Il terzo Consultore: La norma di non cercare uffici fuori dell'Istituto è conveniente, così come il non riceverli senza licenza. (Concordano il primo Consultore ed altri).

Mons. Segretario: Così formulato, il testo non andrebbe qui, ma dove si tratta dell'apostolato, oppure degli obblighi. Altrimenti il canone si potrebbe sopprimere.

Il sesto Consultore: Meglio che provveda il diritto particolare. (Dello stesso parere sono il quinto Consultore ed altri).

Il quarto Consultore: Il canone si potrebbe trasferire dove si tratta degli obblighi.

Si ha ancora una breve discussione, ed in fine viene approvato di mettere, come can. 91 bis dello schema, il seguente testo:

« Religiosus munera et officia extra proprium Institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris » (placet 10).

Can. 82

Il testo proposto è il seguente:

« Religiosi ad dignitatem episcopalem eveci sui Instituti sodales remanent et vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxii sunt ».

Mons. Segretario: Meglio dire « ad Episcopatum » invece di « ad dignitatem episcopalem », e mettere tutto il testo al singolare.

Si propone di dire: « Religiosus ad Episcopatum evecus sui Instituti sodalis remanet sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est ».

Mons. Segretario: Fa notare che bisognerebbe ampliare la prospettiva del C.I.C., can. 627, in modo che la norma venga anche riferita ai Vicari, Prefetti Apostolici ed altri, come si fa nel C.I.C., can. 628, riguardo alla povertà. Propone pertanto di completare così il testo del canone: « ... evecus vel ad regimen alicuius Ecclesiae particularis praepositus sui Instituti ... remanet ... obnoxius est et obligationibus non adstringitur quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse » (placet 7).

Can. 83

Il testo proposto è il seguente:

« Religiosi ad dignitatem episcopalem vel aliam extra proprium Institutum promoti, si per professionem dominium honorum amiserint, bona quae sibi obveniunt, Instituto acquirunt; secus ea sibi acquirunt, salva in quolibet casu diversa offerentium voluntate ».

Il Relatore: Fa notare che il canone rappresenta un certo cambiamento della disciplina vigente, ma ciò sembra giusto.

Mons. Segretario: Meglio conservare la formula del can. 628 C.I.C., anche perché la presunzione è che i beni ricevuti siano per la diocesi.

Concordano il primo e il terzo Consultore ed altri Consultori, e si approva di preparare per domani una formula in questo senso.

Seduta del 30 aprile 1980

Mons. Segretario, tenendo conto di quanto detto ieri, riguardo al can. 83, propone di dire:

« Religiosus de quo supra:

1° si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniunt, habet usum, usufructum et administrationem; proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique de quibus in can. ... ("De Populo Dei", can. 233), acquirit Ecclesiae particulari; ceteri, Instituto vel Sanctae Sedi, prout Institutum capax est possidendi vel minus;

2° come nel C.I.C., 628, 2°;

3° come nel C.I.C., 628, 3° » (placet 7).

Can. 84

Il testo proposto è il seguente:

« § 1. Religiosus Episcopus cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit (vel qui ab officio quomodocumque cessaverit), habitationis sedem sibi eligat etiam extra domos sui Instituti, nisi aliud (aliter) a Sede Apostolica provisum fuerit.

§ 2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 260, § 2 (Schematis "De Populo Dei"), nisi Institutum proprium illam sustentationem providere voluerit; secus Sedes Apostolica aliter provideat ».

Mons. Segretario: Propone di accettare il canone con i seguenti emendamenti al § 1:

1) dire « emeritus » e sopprimere « cuius ... cessaverit »;

2) dire « aliud » invece di « aliter » (placet 7).

Riguardo alla voce attiva e passiva di questi religiosi, provveda il diritto particolare del rispettivo Istituto.

DE CONFERENTIIS SUPERIORUM MAIORUM

Il primo Consultore aveva proposto un testo. Mons. Segretario, tenendo conto di questa proposta ed altre osservazioni fatte, suggerisce di fare due canoni con le seguenti formule:

Can. 1

« Superiores Maiores utiliter in Conferentiis seu Consiliis associantur ut, sociatis viribus, adlaborent (cooperent) ad finem singulorum Institutorum, salvis semper eorum autonomia et proprio charismate, plenius assequendum, ad communia religiosorum negotia pertractanda necnon ad congruam coordinationem et cooperationem cum Conferentiis Episcoporum et etiam cum singulis Episcopis instaurandam ».

Can. 2

« Conferentiae Superiorum Maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent ».

Il quarto Consultore: Il testo del can. 1 piace sostanzialmente. Bisogna evitare abusi da parte di queste Conferenze, come talvolta l'esperienza ha purtroppo dimostrato (limitazioni dell'autonomia dei singoli Istituti, tendenze secolarizzanti, tendenza al « magistero parallelo », e talvolta contrario alle norme della S. Sede e dei Vescovi, ecc.). Propone di dire: « Superiores Maiores *soli* » e « libere associantur », per lasciare libertà ai singoli Istituti. Concordano altri Consultori.

Mons. Segretario: Condivide anche queste riserve. Dubita però che tali problemi si risolvano con i soli emendamenti proposti. Suggerisce di dire: « Superiores Maiores associare possunt ... » per accennare così alla libertà dei singoli Istituti di aderire o meno.

Il primo Consultore: Dice che queste Conferenze sono utili anche se ci sono stati degli abusi; perciò lascerebbe « utiliter ».

Si propone ai Consultori:

- 1) dire « associare possunt » (placet 7);
 - 2) dire « collatis viribus » (placet 8);
 - 3) dire « adlaborent » (placet 8);
 - 4) togliere « religiosorum » (placet 8).
- Il can. 2 viene approvato com'è all'unanimità.

DE INSTITUTIS SAECULARIBUS

Mons. Segretario presenta il testo dei canoni preparato per questa parte dello schema da un « parvus coetus » di Consultori nei giorni 21-26 aprile u.s. In questo gruppo hanno lavorato con Mons. Segretario, il Relatore, il secondo, il quarto, il quinto e il settimo Consultore.

Il secondo Consultore, Relatore di questo testo, fa notare che: *a)* nei canoni si cerca di mettere in evidenza le caratteristiche essenziali di questi Istituti, in modo che la loro configurazione risulti in sé completa; *b)* i canoni presuppongono gli altri canoni generali già approvati circa gli Istituti di vita consacrata.

Si esaminano in seguito i singoli canoni.

Can. 1

Il testo è il seguente:

« Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferunt ».

Il quarto Consultore: Propone di dire in fine « veluti ex saeculo collaborant ».

Il secondo Consultore: Fa notare che questa espressione si trova già al can. 4.

Mons. Segretario: Pensa che l'espressione « praesertim ab intus » è equivalente a « ex saeculo ». Comunque la parola « praesertim » deve rimanere, perché la norma sia più elastica.

Piace a tutti che rimanga il testo com'è.

Can. 2

Il testo è il seguente:

« Instituti saecularis sodalis per suam consecrationem propriam in Populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, salvis (vel servatis) iuris praescriptis Instituta vitae consecratae respicientibus ».

Piace alla maggioranza di dire « servatis ». Il resto rimane com'è.

Can. 3

Il testo è il seguente:

« Firmis praescriptis cc. 23-26 (de vita consecrata), Constitutiones statuunt vincula sacra quibus evangelica consilia in Instituto assumuntur et definiunt obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen semper in vitae ratione (et in apostolica actuositate) propria Instituti saecularitate ».

Piace di cancellare la parentesi (« et in apostolica actuositate ») su proposta del secondo Consultore.

Can. 4

Il testo è il seguente:

« § 1. Sodales horum Institutorum propriam consecrationem in actuositate apostolica expriment et exercent atque, ad instar fermenti, omnia ad robur et incrementum Corporis Christi spiritu evangelico imbuere satagunt.

§ 2. Sodales laici munus Ecclesiae evangelizandi in saeculo et ex saeculo participant (vel: participant) per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, atque per adiutricem quam praebent operam ut mundus virtute Evangelii informetur. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerant (vel: offerunt).

§ 3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium praesertim in presbyterio peculiari caritate apostolica confratribus adiutorio sint (vel: sunt), et in Populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiant (vel: perficiunt) ».

§ 1: Piace a tutti com'è.

§ 2: Il settimo Consultore: Propone di dire al § 2: « Sodales laici imprimis sua consecratione vim trahunt ad ordinandas secundum Deum res temporales quas gerunt ex vocatione propria et in ei offerendas testimonium vitae quam ad instar Evangelii vivere satagunt. Suam etiam cooperationem ... ». Così sarebbe più sottolineata la presenza nelle cose temporali, ferma restando la consacrazione.

Il Relatore: Fa notare che il § 2 attuale è più largo ed elastico, per evitare che ci siano Istituti Secolari che non si ritrovino nella formula alternativa proposta. Preferirebbe il testo com'è.

Mons. Segretario: Osserva che nel testo attuale si dà valore al « munus evangelizandi » mentre non si esclude la sostanza della formula alternativa proposta. « Gerere res temporales ex vocatione propria » non è poi del tutto vero, perché tale compito non è esclusivo dei membri degli Istituti Secolari.

Il settimo Consultore: Propone di dire, e viene accettato: « Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo participant per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, atque per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deum res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam ... offerunt ».

§ 3: Piace com'è.

Can. 5

Il testo è il seguente:

« § 1. Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam Constitutionum, ducant.

§ 2. Nullum externum, quo distinguantur, consecrationis suae signum deferant ».

Piace com'è.

Can. 6

Il testo è il seguente:

« § 1. Sodales clerici in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecetano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio Instituto respiciunt.

§ 2. Qui vero Instituto ad normam can. (98, § 3 "De Populo Dei") incardinantur, si ad opera Instituti propria vel ad regimen Instituti destinantur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent ».

Piace com'è, anche se si vedono alcune difficoltà riguardo al § 2.

Can. 7

Il testo è il seguente:

« § 1. Eiusdem Instituti sodales communionem inter se servent, sollicitè curantes spiritus unitatem, eiusdem charismatis participationem, et genuinam fraternitatem.

§ 2. Sodales omnes Instituti vitam, secundum ius proprium, actuose participant ».

Non ci sono emendamenti e il testo è approvato com'è.

Can. 8

Il testo è il seguente:

« § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, et tempus quo Moderatores suo officio fungantur definiant.

§ 2. Modus quo Moderatores designantur, a Constitutionibus definiatur.

§ 3. Nemo in Moderatorem Supremum designetur, qui non sit definitive cooptatus.

§ 4. Qui in regimine Instituti sunt, attendant ut charismatis unitas servetur et actiosa sodalium participatio promoveatur ».

Mons. Segretario: Propone di unire i §§ 1 e 2; piace a tutti la seguente formula: « Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo designantur definiant ».

Al § 3 (ora § 2) si dice « incorporatus » invece di « cooptatus ».
Il § 4 (ora § 3) piace com'è.

Can. 9

Il testo suona così:

« § 1. Ut sodales vocationi suae fideliter respondeant et eorum actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium Instituti peragent.

§ 2. Eucharistiae celebratio pro posse cotidiana sit totius eorum vitae consecratae fons et robur.

§ 3. Libere ad sacramentum paenitentiae (vel: reconciliationis) accedant, quod regulariter recipiant.

§ 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huiusmodi consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant ».

Piace con i seguenti emendamenti:

Al § 1, lin. 5, si sopprime « Instituti ».

Al § 2 si mettono tra virgole le parole « pro posse cotidiana ».

Al § 3 si dice « sacramentum paenitentiae » e « frequenter » invece di « regulariter ».

Can. 10

Il testo è il seguente:

« Ius admittendi in Institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda, ad Moderatores competentes cum suo consilio ad normam Constitutionum pertinent ».

Il Relatore: Meglio dire « Maiores » al posto di « competentes ». Piace la proposta. Il resto si approva com'è.

Can. 11

Il testo è il seguente:

« § 1. Invalide admittitur:

1° qui maiorem aetatem nondum attigerit;

2° qui sacro vinculo in aliquo Instituto vitae consecratae actu obstringitur;

3° coniux durante matrimonio.

§ 2. Constitutiones possunt alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere.

§ 3. Praeterea, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem ad vitam Instituti propriam recte ducendam necessariam ».

Il Relatore: Per maggiore chiarezza si dica all'inizio: « Invalide admittitur ad initialem probationem ». Piace la proposta. Rimane poi chiaro che la maggiore età è quella canonica (18 anni).

Mons. Segretario: Propone di dire al § 2 « statuere » invece di « costituere ». Piace la proposta.

Il resto è approvato com'è.

Can. 12

Il testo è il seguente:

« § 1. Probatio initialis eo ordinetur ut candidati suam divinam vocationem iuxta Instituti charisma aptius cognoscant et in dies in institutum melius inserantur.

§ 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam rite instituantur atque ad eamque integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas quae Instituti charismati magis respondeant.

§ 3. Huius probationis modus et tempus ante sacra vincula in Instituto primo suscipienda biennio non brevius in Constitutionibus definiantur ».

Si approva il canone con i seguenti emendamenti:

Al § 1 si dica: « cognoscant et in spiritu et Instituti vivendi modo exercentur ».

Al § 2 si dica « eadem » invece di « eamque ».

Can. 13

Il testo è il seguente:

« § 1. Institutio post vincula sacra primo assumpta iugiter secundum Constitutiones est protrahenda.

§ 2. Sodales in rebus divinis et humanis pari gressu instituantur; de spirituali vero eorum formatione continua seriam habeant curam Instituti Moderatores ».

Piace il testo com'è. Si approva inoltre che questo canone sia posto dopo il can. 14.

Can. 14

Il testo è il seguente:

« § 1. Elapso probationis initialis tempore candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat, vel ab Instituto discedat.

§ 2. Quae prima incorporatio, triennio non brevior, ad normam Constitutionum temporaria sit.

§ 3. Huius incorporationis tempore elapso, sodalis qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis temporariis semper tamen renovandis.

§ 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in Constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur ».

Viene approvato con i seguenti emendamenti:

Al § 2 meglio dire « quinquennio » invece di « triennio », per motivi di prudenza (il settimo Consultore).

Al § 3 dire « vinculis scilicet temporariis semper renovandis » (il Relatore).

Seduta del 2 maggio 1980

Prosegue l'esame dei canoni circa gli Istituti Secolari.

Can. 15

Il testo è il seguente:

« Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in Constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum Instituti contendunt eiusdemque missioni participant ».

Il secondo Consultore: Fa notare che questa norma riguarda quelli che nell'Istruzione « Cum Sanctissimus » sono chiamati membri « sensu lato ». Non sono realmente membri (cf. can. 11, § 1, 3°), perché non assumono i tre consigli evangelici, ma vengono associati in qualche forma agli Istituti.

Al posto di « missioni » (4ª riga) si dica « missionem ».

Il testo è approvato con questo emendamento.

Can. 16

Il testo suona così:

« § 1. Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis Institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore Supremo audito suo consilio excludi potest.

§ 2. Sodalis temporariae incorporationis id sponte petens, licentiam discedendi a Supremo Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa obtinere valet ».

Al § 1: Mons. Segretario: Meglio dire « Moderatore Maggiore » invece di « supremo ». Piace la proposta.

Il terzo Consultore: Si dica « et a sacrorum ... » invece di « vel a sacrorum ». Gli altri Consultori preferiscono che rimanga « vel » perché meglio appaia lo stile alternativo della norma.

Il sesto Consultore: Domanda se per l'ammissione ai sacri vincoli

il Moderatore debba o meno avere il consenso del consiglio, oppure basti soltanto sentirlo.

Il quarto Consultore: Dice che per l'ammissione alla prima professione il consiglio può avere un intervento più forte ma non per la ammissione alle nuove professioni: in questo caso è meglio lasciare al Superiore Maggiore la libertà e la responsabilità di decidere.

Mons. Segretario: Ricorda che nel can. 10 si rimanda alle Costituzioni sulle forme concrete di intervento del consiglio, poiché si dice soltanto « cum suo consilio ad normam Constitutionum ».

Si domanda ai Consultori se si debba dire, come adesso, « audito suo consilio » (placet 9).

Si vede la necessità di uniformare queste norme a quelle degli Istituti religiosi. Perciò si approva di dire anche nel can. 108, § 1 « audito suo consilio » (placet 7; 2 si astengono).

Il § 2 viene approvato com'è.

Can. 17

Il testo suona così:

« Sodalitas definitiva incorporatus, qui Institutum derelinquere velit, hanc discedendi licentiam, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem Supremum petat, si Institutum est iuris pontificii; secus ab Episcopo dioecesano prout in Constitutionibus definitur ».

Il quarto Consultore: Attesa la norma del segreto negli Istituti Secolari, non sembra conveniente che, negli Istituti di diritto diocesano la licenza si chieda al Vescovo, il quale non conosceva, prima, neppure l'appartenenza della persona all'Istituto. Ciò potrebbe dar luogo a scandalo o a diffamazione della persona.

Il secondo Consultore: Suggestisce di dire « secus *etiam* ab Episcopo » per non escludere che l'indulto venga chiesto direttamente alla S. Sede anche negli Istituti di diritto diocesano (placet 10).

Mons. Segretario: Propone di aggiungere il seguente § 2: « Si agatur de sacerdote Instituto incardinato, servetur praescriptum can. 112 » (placet 10).

Can. 18

Il testo è il seguente:

« Licentia discedendi legitime concessa, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia ».

Rimane approvato com'è.

Can. 19

Il testo suona così:

« Sodalis ab Instituto dimittitur ad normam cc. (...) congrua congruis referendo ».

Il quarto Consultore: Propone di dire « prout in iure proprio assumuntur », perché l'espressione « congrua congruis referendo » è giuridicamente poco precisa.

Il primo Consultore: Preferisce che si dica « in Constitutionibus ».

Mons. Segretario: Teme che se si adopera una formula di questo tipo si possano cambiare le norme del diritto comune in punti essenziali (diritto di difesa, procedura collegiale, ecc.).

Il Relatore: I canoni approvati per la dimissione si applicano pienamente agli Istituti Secolari, così il can. A, can. B, can. C ed altri.

Si ha ancora una breve discussione ed in fine viene approvato il seguente testo:

« Sodalis ab Instituto dimittitur servata procedura in cann. ... statuta. Ius proprium determinet causas dimissionis dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae » (placet 7; 2 si astengono).

Il primo Consultore: Propone, e piace alla maggioranza (6 placet), di dire « Constitutiones » invece di « ius proprium ».

Can. 20

Argomento del canone il cui testo non è ancora formulato: « (De transitu ad aliud Institutum Saeculare; de transitu ad Institutum vitae consecratae alius categoriae) ».

Il secondo Consultore: Pone il caso del transito di un membro di un Istituto Secolare ad un Istituto religioso. (Mons. Segretario risponde che in questo caso il membro di un Istituto Secolare dovrà essere assunto come un novizio).

Mons. Segretario: Non si ammette — ciò è stato già deciso nella sessione precedente — il transito da un Istituto religioso ad un Istituto Secolare, anche per evitare la tendenza attuale, soprattutto tra le religiose, a questo tipo di transito, che nuoce anche agli stessi Istituti Secolari. Riguardo al transito di uno ad altro Istituto Secolare si possono applicare i cann. 103 e 104.

Il secondo Consultore: Meglio non dire niente, anche perché è molto raro, riguardo al passaggio da un Istituto Secolare ad un Istituto religioso. Concordano l'ottavo Consultore ed altri. Il primo Consultore è contrario.

Si ha ancora una breve discussione ed in fine si domanda ai Consultori se:

1) si possa dire: « Ut sodalis Instituti Saecularis ad aliud Institutum Saeculare transeat serventur praescripta cann. 103 et 104 » (placet 8);

2) si debba mettere qualche canone che riguardi gli altri tipi di transito (da un Istituto Secolare ad un Istituto religioso o Società di vita comune e viceversa) con l'obbligo di ricorrere nei singoli casi alla Santa Sede (placet 6; non placet 2).

Seduta del 3 maggio 1980

Prosegue l'esame del can. 20.

Mons. Segretario: Propone di dire, attesa l'ultima votazione fatta ieri:

« ... 104; ut vero ad aliud vel ex alio Instituto vitae consecratae fiat transitus licentia requiritur Sedis Apostolicae cuius mandatis standum est ». Evidentemente anche se questa norma verrà nella parte dello schema riguardante gli Istituti Secolari vale per tutti gli Istituti di vita consacrata (placet 9; si astiene il terzo Consultore, perché a suo avviso dovrebbe essere facile il transito da un Istituto Secolare, e a maggior ragione da una Società di vita apostolica, ad un Istituto religioso).

Can. 21

Il testo è il seguente:

« Instituta Saecularia ut talia bona temporalia possidere possunt, quorum usus et administratio a Constitutionibus, secundum ius patrimoniale Ecclesiae, definienda erunt, ratione habita iuris civilis et morum regionis ubi Instituti sodales vivunt.

Institutorum erit normas aptas statuere quibus usus et administratio bonorum paupertatem evangelicam foveant et exprimant, quaeque sodalium iura ex parte Instituti tueantur ».

Mons. Segretario: Si può sopprimere « ut talia » perché sono parole superflue; inoltre sarebbe più chiaro stabilire la norma « in recto ».

Il Relatore: Ricorda la norma generale del can. 57.

Il secondo Consultore: Ci sono degli Istituti che rinunciano ad avere delle case proprie, ecc. Perciò si dica « possidere possunt » e siano le Costituzioni a determinarlo. Riguardo alla seconda parte del canone, si lasci all'Istituto la forma di regolare i rapporti con i membri che lavorano nelle opere proprie.

Il quarto Consultore: Si consideri anche il caso dei membri che lasciano il loro lavoro per dedicarsi alle cariche interne di governo, e perdono le assicurazioni sociali, ecc. La formula perciò del canone sia più generica e semplice.

Il terzo Consultore: Piace la prima parte del canone, che contempla anche la possibilità di non avere beni propri dell'Istituto. L'ultima frase della seconda parte del canone non sembra chiara, anche se l'idea è buona.

Il Relatore: Ci sono molte differenze. Perciò la formula generale non deve scendere ai particolari: basterebbe dire che le Costituzioni provvedano circa i beni dell'Istituto in modo congruo con il consiglio evangelico di povertà.

Si ha ancora una breve discussione in merito, ed alla fine viene approvata la seguente formula:

« Administratio bonorum Instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis « De bonis Ecclesiae patrimonialibus » necnon iure proprio Instituti. Item definiat ius proprium obligationes praesertim oeconomicas Instituti erga sodales qui pro ipso operam impendunt ».

(Placet 9; si astiene il terzo Consultore).

Si approva anche che questo canone venga posto dopo il can. 8.

CIRCA LA TIPOLOGIA DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI

Il quarto Consultore propone cinque canoni, anche se lo studio di questa questione si farà nella prossima sessione. Si fa soltanto la seguente osservazione:

Il primo Consultore: Non si parla espressamente delle « moniales », tra le quali si distinguono le monache « integre ad vitam contemplativam deditae » e quelle che soltanto lo sono « partialiter ».

DE SOCIETATIBUS VITAE COMMUNIS VEL
VITAE APOSTOLICAE CONSOCIATIS

Mons. Segretario: Sul nome di queste Società si tratterà dopo. Il problema fondamentale appare quello della ubicazione nel C.I.C. di questi Istituti: se dovrà essere all'interno della categoria degli Istituti di vita consacrata, oppure se non sia il caso di seguire lo stesso criterio del C.I.C.: metterli immediatamente dopo, con un canone a sé che faccia i rimandi necessari. In questo modo non si dice se queste Società sono o meno Istituti di vita consacrata, ma si procederà in forma pragmatica.

Ci sono, riguardo alla normativa, due schemi diversi proposti dalla S. C. per i Religiosi e dal sesto Consultore. Bisognerà fare uno schema unico concordando i punti di divergenza. Ma questo si farà nella prossima sessione di studio dopo matura riflessione.

Il Relatore: Fa notare che queste Società certamente non sono Istituti religiosi, perché non hanno voti pubblici, ma hanno altri « vincola sacra » riconosciuti dalla Chiesa, e ciò li colloca entro la categoria degli Istituti di vita consacrata, benché con una propria specificità.

Il primo Consultore: Ricorda che nel C.I.C. il Tit. XVII viene nella pars « De religiosis ». Nella Chiesa la figura delle Società di vita comune ha avuto un proprio sviluppo storico che si è dimostrato corrispondente al contenuto di vita evangelica riportato nei canoni generali « De Institutis vitae consecratae ». La sostanza di questi canoni preliminari, dottrinali e disciplinari si applica a questa figura giuridica. Poi ci possono essere adattamenti particolari da fare nella parte normativa specifica. Tutto ciò corrisponderebbe anche al n. 11 del Decr. « Perfectae caritatis ».

Il quarto Consultore: L'ottica dello schema non è livellatrice e le Società di vita comune possono conservare la loro specificità diversa dagli Istituti religiosi. Se qualche Società di vita comune non si ritrova nello schema « De Institutis vitae consecratae » potrà andare ad altra categoria di associazioni. Non si può guardare soltanto la realtà storica di alcuni secoli fa, ma si deve tener conto anche della evoluzione storica, oltre al fatto che la terminologia dei fondatori delle Società di vita comune va intesa nel significato che questi termini avevano al loro tempo. È evidente che la maggior parte dei fondatori delle Società di vita comune voleva la consacrazione.

L'ottavo Consultore: Le Società di vita comune sono molto diverse tra di loro: perciò qualsiasi schema che si faccia non accontenterà tutte. Si dovrà tener conto non soltanto della mente dei fondatori, ma anche delle sane tradizioni riconosciute nelle Costituzioni approvate. Chiede inoltre vivamente che non si consideri soltanto il caso degli Istituti maschili, perché trattandosi di sacerdoti se si toglie loro la consacrazione, i vincoli sacri, rimangono sempre gli obblighi propri del sacerdozio: ma cosa succederà con le donne se vengono loro tolti i vincoli sacri che di fatto hanno?

Il nono e il decimo Consultore: Dicono che dagli studi storici fatti circa Società nate in Francia, appare chiaro che la mente dei fondatori era soltanto quella di non avere i voti pubblici, i voti religiosi (per facilitare l'apostolato, anche perché lo Stato rendeva difficile l'apostolato dei religiosi), ma gli stessi fondatori volevano certamente la vita consacrata.

Il sesto Consultore: Ci sono Società per le quali non c'erano queste ragioni storiche, eppure i loro fondatori non volevano Società integrate dentro allo stato religioso, né voti che potessero essere assimilati ai voti religiosi. Si tenga poi conto che non si può fare uno schema per la minoranza degli Istituti, e forse è soltanto la minoranza che vorrebbe l'assimilazione ai religiosi. Il concetto di stato di perfezione o di Istituto di vita consacrata, anche se imposto storicamente, non è accettato dalla maggioranza di queste Società. Le Figlie della carità hanno i voti, ma questi — nella mente di San Vincenzo — sono strettamente privati e non entrano nel diritto generale della Chiesa.

Il terzo Consultore: In principio non ha difficoltà che l'ordine sia lo stesso del C.I.C., come proposto da Mons. Segretario. Ma se ci sono Società con voti privati, riconosciute dalla Chiesa, anche se non pubblici, esse devono entrare nello schema. Concorda poi sulla necessità di tener conto di quanto detto dall'ottavo Consultore sulla diversa situazione in cui rimarrebbero le donne, e gli uomini che non sono sacerdoti.

Il quarto Consultore: Non si può identificare vita religiosa e vita consacrata: la prima è una parte della seconda.

Mons. Segretario: Ricorda che stiamo facendo un C.I.C., in cui importa raccogliere le norme che la Chiesa dà per regolare la vita degli Istituti. Non si tratta di fare qualificazioni dottrinali. Perciò se le Società in studio hanno i voti, sono Istituti religiosi perché hanno anche la vita comune; se invece non hanno la professione dei consigli, allora dovranno essere fuori dallo Schema, perché a loro è impossibile applicare il can. 1.

Il primo e il terzo Consultore: Bisogna distinguere: se hanno voti, anche se privati, ma riconosciuti dalla Chiesa, entrerebbero nello schema. Per essere entro lo schema « De Institutis vitae consecratae » non bisogna che i voti siano pubblici, basta che siano sanciti e regolati dalla Chiesa.

Mons. Segretario: Questo punto — esistenza o meno di tali vincoli sacri — dovrà essere opportunamente chiarito, interpellando gli interessati anche riguardo alla mente esatta dei loro rispettivi fondatori. Nel frattempo, ed in vista della prossima sessione di studio, invita tutti i Consultori ad approfondire ulteriormente la proposta di seguire il criterio dell'attuale C.I.C. riguardo all'ubicazione di tali Società. Poi si lasci ai manuali di diritto di esprimere le varie opinioni e valutazioni di ordine speculativo.

Si conclude così la XI sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

